

(N. 2040)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1982

**Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali**

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la manovra di bilancio per l'anno 1983, elaborata dal Governo, si muove attraverso quattro linee direttrici: una cernita rigorosa delle spese, la convalida del principio del tasso di inflazione programmato, il congelamento dei trasferimenti finanziari agli enti dotati di capacità tariffaria e contributiva e una accentuata severità fiscale mirante a incrementare le entrate dello Stato e degli enti locali.

Con particolare riferimento a questa ultima linea direttrice, il Governo, con il decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, non convertito in legge per la intervenuta scadenza dei termini costituzionali, non solo ha previsto la elevazione delle preesistenti aliquote di imposta per alcuni prodotti petroliferi, ma ha anche disposto alcuni inasprimenti fiscali a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese ed ha assicurato, altresì, ai comuni un'autonoma fonte di entrata attraverso una limitata sanatoria dei più modesti fenomeni di abusivismo edilizio.

Inoltre, per meglio perseguire lo scopo di incrementare il gettito tributario e di combattere adeguatamente il persistente fenomeno di evasione fiscale, nello stesso decreto n. 486 sono contenute le norme occorrenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo con il decreto-legge che si sottopone al vaglio del Parlamento intende riproporre la disciplina già contenuta nel citato decreto n. 486, tenendo conto di quanto è emerso a seguito del dibattito parlamentare.

L'articolo 1 contempla gli aumenti delle aliquote relative ai prodotti petroliferi, che, per la benzina, hanno tenuto conto della necessità di non alterare il rapporto di agevolazione per gli acquisti con i buoni riservati agli stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero, mantenendo ugualmente inalterato il beneficio già previsto per le esigenze della Difesa sul carburante per alcuni tipi di velivoli.

Proporzionalmente, sono state aumentate le aliquote per gli altri carburanti (gas di

petrolio liquefatti e metano per autotrazione), nell'intento di mantenere gli attuali rapporti dei prezzi di vendita nel settore.

L'aumento riguarda anche il gasolio, e, conseguentemente, sono state ritoccate le aliquote relative agli oli combustibili nei tipi semifluidi, fluidi e fluidissimi.

Infine, lo stesso articolo 1 prevede l'adeguamento dell'IVA su tutti i carburanti, stante la necessità di stabilire con immediatezza l'esatto prezzo di vendita al pubblico.

L'articolo 2 prevede il raddoppio dell'imposta di fabbricazione della birra, peraltro con una sopportabile incidenza nelle dosi confezionate comunemente in commercio.

Con l'articolo 3 si dispone l'aumento dell'imposta erariale di consumo sulle banane.

L'articolo 4 dispone che il versamento dell'acconto — da eseguire entro il 31 ottobre 1982 da parte degli istituti ed aziende di credito per le ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti — deve essere di un importo uguale alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata al 30 giugno 1982. La disposizione assume particolare rilievo in quanto consente una tempestiva acquisizione da parte dell'erario delle predette ritenute fiscali nel senso che il versamento dell'acconto, per il corrente anno, sarà pari all'integrale gettito tributario dell'anno precedente.

L'articolo 5 eleva dal 15 e dal 17 rispettivamente al 18 e al 20 per cento la ritenuta di acconto relativa ai redditi di lavoro autonomo ed agli altri redditi, quali indicati dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Con l'articolo 6 viene elevata al 30 per cento l'aliquota di imposta gravante sul reddito delle persone giuridiche, con contestuale esenzione riequilibratrice, per il 1982, dall'addizionale straordinaria dell'8 per cento istituita con decreto-legge n. 787 del 1981, come convertito nella legge n. 52 del 1982;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contestualmente viene disposta la elevazione della misura del credito d'imposta sugli utili percepiti dalle società ed enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna, cioè nel 1983 o nell'anno successivo per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare.

L'articolo 7 affronta l'esigenza di acquisire entrate in dipendenza dell'eliminazione delle sacche di evasione tributaria e del potenziamento funzionale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria; ciò sia sul piano del rafforzamento infrastrutturale sia su quello dell'allineamento dei metodi e delle procedure alle tecnologie più aggiornate e sofisticate.

In particolare, è prevista un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi da utilizzare: per l'acquisto o per la costruzione di fabbricati da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, della scuola centrale tributaria e annesso convitto, eccetera; per effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti utilizzati dagli uffici finanziari, eccetera; per provvedere all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, attrezzature, apparecchiature, eccetera, necessari per il buon funzionamento degli uffici.

Viene altresì autorizzata la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1983 e di lire 215 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987. Detti importi saranno utilizzati per sopperire agli oneri derivanti dalla stipula di contratti o convenzioni con società specializzate a totale partecipazione pubblica per il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni nonché per la conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 8 prevede un adeguamento degli organici della Guardia di finanza di numero 1.220 unità (120 ufficiali, 800 sottufficiali e 300 appuntati e finanziari), finaliz-

zato alla lotta all'evasione fiscale ed alla connessa criminalità economica organizzata su tutto il territorio nazionale, sì da consentire al Corpo della guardia di finanza — in atto largamente carente rispetto alle esigenze — la concreta realizzazione operativa dei numerosi, pressanti impegni affidati, anche di recente, dal Governo, dal Parlamento e dagli altri organi costituzionali.

L'incremento organico disposto — che non va inteso come generica o pretestuosa occasione di potenziamento delle forze — è stato determinato, in termini strettamente realistici ed aritmetici, dalla obiettiva, inderogabile necessità di rinforzare i nuclei di polizia tributaria in tutto il territorio nazionale, per gli specifici adempimenti, assicurando, nel contempo, l'attuale progressione di carriera che è più lenta nell'ambito delle Forze armate e di polizia.

Poichè la formazione del personale richiede oggi, mediamente, cinque anni per gli ufficiali, tre anni per i sottufficiali e due anni per i finanziari, si è reso necessario prevedere, allo scopo di ottenere in tempi brevi nuova linfa, il ricorso a procedure straordinarie di reclutamento:

— degli ufficiali subalterni, dai laureati che abbiano svolto o che stiano svolgendo servizio quali sottotenenti di complemento nella Guardia di finanza;

— dei sottufficiali, dagli appuntati del Corpo che abbiano compiuto il 35° anno di età.

In sede di individuazione delle misure di politica economica, volte al risanamento del deficit pubblico, furono suggeriti anche interventi in materia di abusivismo edilizio.

Fu evidenziata in proposito la necessità di uscire dall'attuale situazione di stallo in cui, com'è noto, l'abusivismo edilizio non è, ai fini fiscali, nè colpito nè legittimato.

Si ritenne peraltro che la manovra fiscale relativa all'abusivismo edilizio dovesse essere sdoppiata, distinguendo tra gli abusi di lieve entità che, non incidendo sul tessuto urbanistico vigente, non richiedevano la intermediazione di atti di natura pianificatoria (così da poter essere automaticamente sanati) e gli abusi invece concretiz-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zatisi in veri e propri insediamenti abitativi non previsti nè disciplinati dagli strumenti urbanistici.

Fu pertanto deciso di inserire nel decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, una disposizione volta a sanare, mediante oblazione, le opere realizzate in assenza o in difformità della licenza o della concessione edilizia non comportanti aumenti di cubatura o di superficie di calpestio, ovvero realizzate con limitati aumenti di superficie utile.

Nell'introdurre il limite cronologico del 31 luglio 1982, allo scopo di evitare prolungamenti speculativi dei lavori, si provvede a modulare le sanzioni in relazione alla gravità dell'abuso.

Allo scopo, poi, di assicurare maggiore liquidità di cassa per i comuni, fu previsto che la quota del 50 per cento del gettito derivante dalla sanatoria spettante allo Stato non sarebbe stata immediatamente versata a quest'ultimo, ma sarebbe stata computata, a titolo di compensazione, sulle assegnazioni disposte a favore degli enti, in conto del ripianamento del disavanzo dei bilanci comunali.

Le note vicende parlamentari non hanno consentito la conversione del decreto-legge nell'ambito del quale la disposizione in esame risultava inserita.

Il Governo ritiene peraltro che la disposizione stessa debba essere riproposta, al fine di poter conseguire l'immediato gettito a suo tempo previsto in favore della finanza locale. D'altra parte, il carattere automatico della sanatoria, che consegue, come già detto, di diritto al pagamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione, consente di differenziare nettamente la sanatoria medesima dai criteri ispiratori del disegno di legge (atto Camera n. 3135) concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il quale ha la esclusiva finalità di individuare i limiti di compatibilità con l'ordinato assetto urbanistico ed edilizio delle costruzioni realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. A tanto si provvede con l'articolo 9.

Con l'articolo 10 vengono soppressi l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio

1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, che prevedono la gestione dei depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, in regime SIF (schiavi di imposta di fabbricazione in quanto ancora dovuta), cioè con stoccaggio di prodotti per i quali non è stato assolto il debito di imposta. Vengono così eliminati tutti i depositi SIF — fatta eccezione per i depositi satelliti delle raffinerie — con conseguente recupero del personale civile e militare addetto alla vigilanza finanziaria presso i predetti depositi e realizzando così una maggiore tutela fiscale in quanto diminuiscono le possibilità di frodi. Infatti, con l'eliminazione dei depositi SIF il pagamento dell'imposta si concentra solo nelle raffinerie: così diminuiscono gli impianti da vigilare in quanto la merce accantonata nei depositi è tutta ad imposta assolta.

Lo stoccaggio dei prodotti SIF viene mantenuto per il petrolio greggio e per i prodotti stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

L'articolo 11 contiene disposizioni sul nuovo regime dei depositi doganali conseguente all'eliminazione dei depositi SIF. I prodotti SIF, cioè ad imposta non ancora assolta, potranno essere custoditi nei depositi doganali solo se destinati all'esportazione. Quelli destinati al consumo potranno essere custoditi nei depositi doganali solo ad imposta assolta e a condizione che vengano contabilizzati e stoccati separatamente dagli altri prodotti in diversa posizione fiscale, e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione.

Inoltre, per non compromettere la funzionalità dei depositi doganali, viene consentito che i prodotti ad imposta assolta siano utilizzati in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione che vengono effettuate nei predetti depositi, con conseguente riaccredito dell'imposta assoluta in più del dovuto.

Sempre in relazione ad esigenze di funzionalità degli impianti, viene previsto il man-

tenimento della merce SIF con destinazione al consumo interno nei depositi doganali satelliti delle raffinerie di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi, nei depositi doganali riforniti via mare di capacità non inferiore a 100.000 metri cubi (o 10.000 metri cubi per i depositi di gas di petrolio liquefatti) e nei depositi di capacità non inferiore a 30.000 metri cubi collegati a sistemi di oleodotti, sempre che, nei casi suindicati, trattisi di impianti appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale e venga riconosciuto che lo stoccaggio dei prodotti SIF risponde ad esigenze operative e funzionali degli impianti. L'individuazione di questi impianti sarà effettuata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria.

Nello stesso articolo 11 viene stabilito il termine di sei mesi per l'adeguamento degli impianti alle nuove norme.

Per le movimentazioni mediante oleodotti viene prevista l'emanazione di un apposito decreto per disciplinare questa materia in relazione al nuovo assetto operativo degli impianti.

Con l'articolo 12 viene stabilita la riduzione del pagamento differito dei diritti doganali e dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi da trenta a quindici giorni, con l'obbligo degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 79 del vigente testo unico delle leggi in materia doganale.

La misura è intesa a realizzare maggiori introiti in termini di cassa.

L'articolo 13 prevede l'aumento dell'interesse per il ritardato pagamento dal 12 al 18 per cento sia per i diritti doganali (primo comma) sia per le imposte di fabbricazione (secondo comma) adeguandolo sia pure parzialmente all'aumentato costo del danaro.

Con l'articolo 14 vengono modificati gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per affidare al magistrato la sospensione della licenza di esercizio dei depositi di oli minerali, per

uso commerciale, in caso di denunce per frodi.

Attualmente, la ricordata norma affida tale potere all'ingegnere capo dell'UTIF, che ha facoltà di esercitarlo « in pendenza del procedimento penale »; con l'estensione al campo delle frodi nel settore degli oli minerali di un generale principio previsto nel codice penale (articolo 140), si elimina ogni possibilità di incertezza o di reticenza o errore nell'esercizio di tale delicato potere.

L'articolo 15 stabilisce alcune limitazioni nella movimentazione dei prodotti petroliferi che consistono:

— per i depositi collegati con tubazioni alle raffinerie, nella possibilità di rifornirsi solo dalle predette raffinerie, salvo deroghe particolari e motivate;

— per i depositi liberi in genere, nel divieto di trasferire la merce tra di loro.

Si tratta di una norma di estremo interesse ai fini di rendere più sicuri ed efficaci i controlli e più agevole la prevenzione e repressione delle frodi.

Con l'articolo 16 vengono stabiliti nuovi e più ampi poteri per la Guardia di finanza allo scopo di facilitarne le indagini sulle frodi e di ridurre i possibili casi di corruzione.

In particolare, si prevede la possibilità di acquisire in via amministrativa, presso le aziende di credito, previa autorizzazione del magistrato, documenti comprovanti illeciti traffici nella materia che interessa.

Con l'articolo 17 vengono imposti ai prodotti aromatici (benzolo, toluolo, xilolo, eccetera) i vincoli di deposito previsti dalla disciplina petrolifera (licenza fiscale e registro di carico e scarico) e l'obbligo di un documento ufficiale di accompagnamento.

Vengono, inoltre, stabilite sanzioni amministrative e penali più adeguate per le relative violazioni.

L'articolo 18 prevede l'obbligo di annotare i pagamenti delle forniture effettuate ai

depositi commerciali dei prodotti petroliferi in un apposito registro, preventivamente vidimato, allo scopo di individuare i fornitori dei prodotti di contrabbando o di risalire più agevolmente ad essi.

L'articolo 19 riproduce la norma contenuta nel disegno di legge (atto Camera n. 3405) presentato il 13 maggio 1982, ed ha lo scopo di evitare ingiustificati arricchimenti a danno dell'erario e dei consumatori per i diritti doganali ed altri tributi indebitamente percepiti ma già trasferiti su altri soggetti.

La norma è giustificata dall'esigenza di evitare l'indebita locupletazione degli operatori economici, i quali, avendo, come di regola, già trasferito sui successivi acquirenti anche gli oneri per tributi che, poi, a distanza di tempo, risultino non dovuti, indubbiamente verrebbero a conseguire un lucro se potessero ugualmente ottenere il rimborso. Va anche tenuto presente che, poichè al rimborso si dovrebbe far luogo, ovviamente, a carico del bilancio statale, e quindi della collettività, si avrebbe, se si consentisse l'indiscriminato rimborso, l'effetto di porre a carico di detta collettività, e quindi dei singoli, oneri che questi hanno già subito, avendo già pagato i prodotti ad un prezzo comprendente il rimborso anche di quegli oneri.

D'altra parte, la norma consente la prova contraria, e quindi resta esclusa ogni preoccupazione di lesione di diritti degli operatori che alla traslazione dell'onere non abbiano potuto far luogo.

Va anche sottolineato che una norma analoga esiste in altri ordinamenti. In Francia, essa è stata introdotta con la « Loi de finances » per il 1981 (articolo 13, paragrafo V). In Danimarca esiste da tempo, rico-

nosciuta dalla giurisprudenza come principio dell'ordinamento.

Con l'articolo 20 vengono stabilite le date dalle quali hanno effetto le disposizioni contenute nei precedenti articoli 10, 11, 12, 15, 17 e 18, per tener conto dei tempi tecnici occorrenti per la loro applicazione.

Con l'articolo 21 viene esteso l'obbligo della tenuta delle scorte di riserva agli importatori di prodotti petroliferi e nello stesso tempo viene concesso un differimento di un anno per l'adeguamento delle scorte previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

L'articolo 22 dispone una riduzione degli aggi spettanti agli esattori per i versamenti diretti da attuarsi con la riduzione del rapporto percentuale per aggio stabilito per la riscossione mediante ruolo ed aggio previsto per i versamenti diretti; rapporto che era fissato all'80 per cento, e che ora viene ridotto al 60 per cento.

Tale riduzione è prevista in considerazione della particolare situazione congiunturale e tenuto conto del rilevante importo degli aggi attualmente percepiti dagli esattori. Infatti per i ruoli posti in riscossione nell'anno 1981 sono stati corrisposti aggi per un ammontare di lire 118.791.836.000 e per i versamenti diretti aggi per un importo di lire 768.993.322.217.

Del decreto-legge sopra illustrato — la cui necessità ed urgenza è motivata non solo dall'esigenza di assicurare l'incremento delle entrate fiscali mediante la continuità di applicazione delle norme recate dal citato decreto n. 486, ma anche dalla necessità di non rendere vane misure di maggior rigore per contrastare il fenomeno della evasione fiscale — si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.

Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, e di quelle del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla data del 1° agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottiglieri, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché quelle contenute negli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599.

Decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982.

Misure urgenti in materia di entrate fiscali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese ad incrementare le entrate fiscali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 28.000 a lire 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.383 a lire 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio lampante di cui al punto 3-*a* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 4.750 a lire 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *d*), punto 4), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « cherosene », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 475 a lire 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *d*), punto 3), ed *f*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 2.400 a lire 5.000 e da lire 3.030 a lire 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *h*), punti 1-*b*), 1-*c*) ed 1-*d*) della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 1.055 a lire 1.415, da lire 1.160 a lire 1.680 e da lire 3.680 a lire 5.100 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 44.711 a lire 52.635 per quintale.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da lire 127,69 a lire 162,16.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Articolo 2.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 1.000 a lire 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata agli effetti dell'accertamento dell'imposta a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Articolo 3.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di lire 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Articolo 4.

Il versamento di acconto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

Articolo 5.

Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento.

Articolo 6.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto articolo 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle società ed enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Articolo 7.

Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:

a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del Servizio centrale degli ispettori tributari, della Scuola centrale tributaria e annesso convitto e di Comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del Servizio centrale degli ispettori tributari e della Scuola centrale tributaria, nonché dei Comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza;

c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 116 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o più contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi del-

l'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Il compito di vigilanza della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al secondo comma del presente articolo.

Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 è autorizzata la spesa di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Articolo 8.

Per fronteggiare gli accresciuti compiti operativi, gli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che sostituiscono le corrispondenti tabelle annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4, che

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5.

L'aumento di organico di cui ai commi precedenti è realizzato mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) n. 50 sottotenenti, di cui n. 30 nell'anno 1983 e n. 20 nell'anno 1984, tratti dagli ufficiali di complemento di età non superiore ad anni 30, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) n. 500 vicebrigadieri — n. 250 in ciascuno degli anni 1983 e 1984 — tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il 35° anno di età.

I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere a) e b) del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso negli anni successivi.

Le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1 e 2, della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) vicebrigadiere in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione degli ufficiali e sottufficiali, di cui al precedente comma, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in complessive lire 12.893 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1983, si provvede per l'anno 1983 mediante utilizzazione, per pari importo, dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 7 del presente decreto.

Articolo 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell'immobile principale,

ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 5 della predetta legge.

Sono, altresì, ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia, che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni, determinata dal sindaco in relazione alla entità ed all'importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

La sanatoria relativa ad opere realizzate su immobili sottoposti, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ai vincoli di tutela storica, artistica ed ambientale è subordinata al nulla-osta rilasciato, su richiesta del proprietario, dalla soprintendenza competente, che ne attesti la compatibilità con le finalità del vincolo.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco, entro il termine indicato nel precedente primo comma, con l'indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da sanare nei modi e nelle forme che verranno all'uopo disciplinate da ciascun comune.

La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

Il sindaco è tenuto entro sessanta giorni ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

Salvo quanto previsto dal precedente sesto comma ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per

la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo del bilancio comunale.

Per le difformità sanabili e non sanate ai sensi dei precedenti commi, comunque accertate dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di sanatoria, il proprietario dell'immobile è tenuto al pagamento, a titolo di sanatoria, di una sanzione pecuniaria pari a tre volte l'importo della somma che sarebbe stata dovuta a titolo di oblazione, maggiorata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 31 dicembre 1982 e la data di irrogazione della sanzione.

Articolo 10.

Sono soppressi l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi, ad eccezione dei depositi satelliti degli impianti di raffinazione di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi.

Per il petrolio greggio e per i prodotti petroliferi stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi depositi o serbatoi, i quali sono sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata.

Per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta è concessa, a titolo di cali di movimentazione e di giacenza, una riduzione della quantità assoggettabile ad imposta nella misura percentuale che sarà determinata, per ogni singolo prodotto, con apposito decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del calo legale previsto dalle vigenti disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta e di una giacenza dei prodotti stessi, prima dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni.

Articolo 11.

Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi, soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assoluta.

I prodotti ad imposta assoluta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.

I prodotti ad imposta assoluta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione, consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari

componenti; l'imposta assolta in più rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.

Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi, in quelli riforniti via mare di capacità non inferiore a 100.000 metri cubi, o, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi nonchè in quelli, di capacità non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali, appartenenti, in tutti i casi suindicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale, e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assolta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti.

Può, inoltre, essere consentito, per comprovate esigenze di approvvigionamento di determinate regioni, lo stoccaggio di prodotti petroliferi soggetti ad imposta destinati al consumo interno anche in depositi doganali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero in appositi depositi di oli minerali sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata, da determinare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

I titolari dei depositi di cui al presente articolo ed al precedente articolo 10 sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il termine anzidetto può essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno.

Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini del presente decreto, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora abbiano una capacità produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.

Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e depositi ad essi asserviti è consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta vincolati all'esportazione, anche del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno.

Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalità per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movi-

mentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonché le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti.

Articolo 12.

Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Articolo 13.

L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è elevato dal sei al nove per cento semestrale.

L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.

Articolo 14.

Gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa ai sensi dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni, commesse nella gestione dei predetti impianti, costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna definitiva viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

Articolo 15.

I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.

Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.

È vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. È esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonché la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità del prodotto.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Articolo 16.

Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali nonché dei reati conseguenti.

Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

invitare i responsabili di imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito od uso dei prodotti petroliferi;

richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 340;

richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini, depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Articolo 17.

I prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inoservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; l'inoservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Articolo 18.

Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Articolo 19.

Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.

La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento è stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.

Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo.

Articolo 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel settimo comma dello stesso articolo 11. L'ammon-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data nei depositi gestiti in regime SIF e su quelli giacenti, sempre a tale data, nei depositi doganali e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario, redatto dal competente ufficio finanziario in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 17 e 18 del presente decreto hanno effetto dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Articolo 21.

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è esteso agli importatori di prodotti petroliferi finiti nella misura del 5 per cento per anno delle quantità di ciascun prodotto importato dal singolo operatore.

L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è differito ad un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22.

Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al sessanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

L'esattore, entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, può chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° maggio 1983.

Articolo 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —
DARIDA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGISLATURA VIII --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o comando equipollente	18	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	60	4 o 5 (c) (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 (e) anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte, nel grado di maggiore; aver compiuto 2 (e) anni di comando di gruppo territoriale o di compagnia territoriale nei gradi di tenente colonnello, maggiore o capitano	316	12 (c)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	164	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	528	41 (f)	1/18 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente (e)	538	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (g)	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Dal 1986 ciclo di 5 anni: 2 promozioni nel primo anno ed 1 promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(c) Le 4 o 5 promozioni annue al grado di generale di brigata e le 12 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di generale di brigata e al grado di colonnello verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(d) Dal 1986 ciclo di 3 anni: 5 promozioni nel primo e nel secondo anno e 4 promozioni nel terzo anno.

(e) 1 anno, nei primi tre anni di applicazione del presente decreto.

(f) Le 41 promozioni al grado di maggiore si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di maggiore verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

(g) Solo per i provenienti dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 2

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI	Numero dei posti
SOTTUFFICIALI	
— Maresciallo maggiore (a)	2.960
— Maresciallo capo	3.153
— Maresciallo ordinario	3.003
— Brigadiere e vicebrigadiere	7.715
Totale	16.831
TRUPPA	
— Appuntato e finanziere	33.700
Totale	50.531

(a) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3

**PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA**

GRADO	Organici al primo gennaio				
	1981	1982	1983	1984	1985
Generale di divisione	4	4	4	4	5
Generale di brigata	13	13	14	16	18
Colonnello	46	49	54	58	60
Tenente colonnello	243	258	280	299	316
Maggiore	120	120	134	149	164
Capitano	430	445	473	501	528
Tenente e sottotenente	415	436	470	504	538

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di divisione: 1 promozione per aumento organico al 1° gennaio 1985, in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159;

b) a generale di brigata: 1 promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 2 promozioni al 1° gennaio 1984 e 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1984 e il 1985, determinato ai sensi della tabella 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 2 unità per ognuno dei 2 anni sopra indicati;

c) a colonnello: 5 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1983, 4 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, e 2 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794. Per effettuare le 5 promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi 5 tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1983 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 10 unità per il 1983, di 8 unità per il 1984 e di 4 unità per l'anno 1985;

d) a maggiore: 30 promozioni ad aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 20 promozioni ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1984 e 1985. Tutte le promozioni suddette sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Per effettuare le 30 promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi 30 capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento.

In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, è integrato di 22 unità per l'anno 1983 e di 15 unità per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI
E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Aliquote annuali di aumento di organico dei sottufficiali e militari di truppa al primo gennaio					Totale
	1981	1982	1983	1984	1985	
Maresciallo maggiore	133	133	233	233	233	965
Maresciallo capo	139	139	239	240	240	997
Maresciallo ordinario	140	140	190	190	191	851
Brigadiere e vicebrigadiere	—	—	645	646	696	1.987
Appuntato e finanziere	400	400	500	500	500	2.300
Totale	812	812	1.807	1.809	1.860	7.100

TABELLA 5

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

Grado	Numero massimo
Generale di corpo d'armata	—
Generale di divisione	7
Generale di brigata	25
Colonnello	93
Totale	125